ACCORDO QUADRO

ACCORDO DI COOPERAZIONE INTERUNIVERSITARIA TRA L'UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA E L'UNIVERSITA' FEDERALE DI PELOTAS (Brasile)

Con la presente scrittura privata redatta in 6 copie originali, di cui 2 in lingua italiana, 2 in lingua inglese e 2 in lingua portoghese e da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'**UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA**, con sede in Perugia, Piazza dell'Università, 1, in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore, Prof. Franco Moriconi, nato a Perugia, il 16 Febbraio 1949, il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con delibera del Senato Accademico odg n. __ del _____, (C.F. 00448820548),

L'**UNIVERSITÁ FEDERALE DI PELOTAS**, con sede in Pelotas, Rua Gomes Carneiro, 1 – Centro-96010-610 in persona del legale rappresentante e Magnifico Rettore, Pedro Rodrigues Curi Hallal nato a Pelotas – RS (Brasile), il 15 Aprile 1980) il quale interviene nel presente atto in esecuzione di quanto disposto con _____ del _____, (C.F. 966.240.940-87),

PREMESSO

- che è comune interesse delle parti incrementare ed approfondire le relazioni le Istituzioni coinvolte e stabilire strumenti organizzativi volti a realizzare una reciproca collaborazione nella sviluppo della ricerca scientifica e della didattica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1:
Il presente Accordo è volto alla realizzazione di un comune programma di collaborazione scientifica e didattica nonché di attività di scambio di personale docente e ricercatore e/o studenti. Tale collaborazione potrà concretizzarsi in tutti i campi e le discipline di comune interesse.

Articolo 2:
Le Parti contraenti favoriranno il reciproco scambio di notizie, pubblicazioni e altri materiali di ricerca e documentazione.
In particolare la collaborazione potrà attuarsi nelle seguenti modalità:

a) Scambio di visite di docenti e ricercatori impegnati nell'attività di ricerca;
b) Scambio di dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti di ricerca e giovani ricercatori per attività scientifiche integrate;
c) Scambio di studenti;
d) Scambi di pubblicazioni e documentazioni scientifiche e didattiche;
e) Organizzazione congiunta di incontri e seminari;
f) Altre forme di cooperazione: progetti comuni di ricerca, elaborazione di prodotti didattici innovativi, sostegno all'avvio di una struttura di ricerca, attività di docenza e qualunque altra attività legata alla mobilità dei docenti, ricercatori in genere ed anche degli studenti.

Articolo 3:
Per la realizzazione degli obiettivi oggetto del presente accordo le parti procederanno alla stipula di specifici accordi esecutivi redatti secondo le disposizioni della legislazione vigente nel territorio delle parti contraenti ed in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti involgenti le singole iniziative.
Ogni protocollo attuativo dovrà essere approvato e sottoscritto dai rispettivi organi competenti.
L'adesione al presente accordo non genera alcun obbligo per le parti in relazione alla stipula degli protocolli attuativi di cui sopra.
A titolo riepilogativo ma non esaustivo, i protocolli attuativi dovranno indicare:
- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;

- materiali e strutture necessarie per lo svolgimento delle attività;
- il coordinatore didattico/responsabile scientifico;
- gli eventuali oneri economici e piano finanziario ove necessario;
- le modalità di scambio del personale coinvolto nelle iniziative;
- l'espressa previsione in ordine alla copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti;
- la copertura assicurativa;
- la disciplina e la titolarità dei risultati derivanti dall'iniziativa avviata (ove necessaria);
- la durata;
- ogni altro elemento utile e necessario per la regolamentazione dell'attività da realizzare.

Articolo 4:
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte si impegna ad indicare un referente, con il compito di coordinare tutte le azioni volte ad individuare le singole attività da realizzare. Tali attività, frutto di una costante concertazione tra i referenti, costituiranno oggetto dei singoli protocolli attuativi di cui al precedente art. 3.

Articolo 5:
Per consentire e/o agevolare l'effettiva realizzazione degli obiettivi di cui al presente accordo, le Università firmatarie potranno reperire finanziamenti anche da istituzioni o altre entità internazionali o nazionali, pubbliche o private.

Articolo 6:
Il presente accordo avrà una durata di cinque anni dalla data di sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle parti contraenti.
Tale periodo decorre dall'ultima data apposta al presente accordo.

Articolo 7:
La rinuncia al presente accordo, da effettuarsi a mezzo di comunicazione scritta, potrà essere avanzata in qualsiasi momento da ciascuna delle parti contraenti, con preavviso di almeno 4 (quattro) mesi.
Restano salve le attività in corso di realizzazione al momento della rinuncia, che pertanto rimarranno disciplinate dai rispettivi protocolli attuativi.

Articolo 8:
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si rinvia ai singoli accordi esecutivi.

Articolo 9:
Il presente Accordo è regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana

Data, 21 AGO 2019

Università degli Studi di Perugia (Italia)

Il Rettore

Prof. Franco Moriconi

IL RETTORE
(Prof. Franco Moriconi)

Data, _____

Università Federale di Pelotas (Brasile)

Il Rettore

Prof. Pedro Rodrigues Curi Hallal

Prof. Pedro Rodrigues Curi Hallal
Reitor
Universidade Federal de Pelotas